

### COMUNE DI PESCARA

## SETT. LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITA' E VERDE

## ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 40 del 20/02/2018

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E FERMATA SU PIAZZA GARIBALDI, LARGO DEI FRENTANI, VIA BASTIONI E PIAZZA UNIONE NELLA GIORNATA DEL 4/03/2018 DALLE ORE 6,00 ALLE ORE 22,00 PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE FIERISTICA 'MERCANTICO'

#### IL DIRIGENTE

#### Vista

la nota inoltrata il giorno 08/02/2018 acquisita al protocollo generale di questo comune al numero 20270, dal Sig. DE ANGELIS Aldo, legale rappresentante della FOSAPI CIDEC, con sede in via Donatello, 62, 65125 Pescara, con la quale chiede il rilascio di apposita ordinanza dirigenziale di divieto di transito, sosta e fermata, in Piazza Garibaldi, Via Bastioni, Largo dei Frentani, Piazza Unione parte superiore in occasione della manifestazione fieristica denominata "Mercantico";

che tale manifestazione interesserà Piazza Garibaldi, Via Dei Bastioni, Largo dei Frentani, Piazza Unione (parte superiore) per la giornata del 04/03/2018 dalle ore 6.00 alle ore 22.00;

che tale manifestazione, si presume, richiami una grossa affluenza di pubblico/visitatori, per cui si rende indispensabile dettare delle norme in merito alla circolazione e sosta dei veicoli nella piazza e

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 del D. L.vo 30.4.1992, n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione

per quanto in premessa

#### ORDINA

l'istituzione del divieto di transito e fermata (escluso i mezzi adibiti e/o di supporto alle attività di commercio ambulanti aderenti alla manifestazione in parola, nonché quelli per il trasporto dei disabili) su Piazza Garibaldi, via Bastioni, via Largo dei Frentani, e Piazza Unione (parte superiore), nella giornata del 04 Marzo 2018, dalle ore 06,00 alle ore 22,00, per consentire lo svolgimento della manifestazione fieristica denominata "Mercantico".

#### **AVVERTE**

I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;

Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle

#### STABILISCE

1. il Dott. Aldo De Angelis, in qualità di responsabile della manifestazione, provvederà a che gli stands, siano posizionati in modo che risulti libero un percorso della larghezza di m. 3,50 ben distanziati dagli stands stessi;

1. è vietata la fermata e la sosta dei mezzi di proprietà dei titolari di attività commerciali aderenti alla manifestazione di cui trattasi nella giornata anzidetta, dopo un ragionevole lasso di tempo connesso allo scarico e montaggio degli espositori e merci, ed allo smontaggio e ricarico dei medesimi a fine manifestazione.

# L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI

- Acquisizione dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico e di tutte le altre autorizzazioni per l'installazione di: gazebo, stand, bancarelle, palco, giostre ecc.
- Autorizzazione A.S.L. per somministrazioni alimenti e bevande;
- Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali;

#### **DISPONE**

Che il richiedente, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza della manifestazione di cui alla richiesta.

Lo stesso, con propri mezzi e personale, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione stessa, anche con l'istituzione di un servizio d'ordine. Detto servizio sarà addetto alla movimentazione di tabelle e transennature necessarie e conseguenti al presente provvedimento, in via ordinaria, ed in via straordinaria per la fluidificazione della circolazione di eventuali mezzi di soccorso e sicurezza, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 20/02/2018